



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione nr. 262 della **Giunta Comunale**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PARZIALE PAVIMENTAZIONE DELLA P.F. 1132/2 IN C.C. MALE' CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A FAVORE DI IMMOBILIARE GIUSTINA S.R.L.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **trentuno** mese di **dicembre** alle ore **12.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

### **Presenti i signori:**

<b>PAGANINI BRUNO</b>	<b>- SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>GASPERINI ALBERTO</b>	<b>- VICE SINDACO</b>	<b>Assente giustificato</b>
<b>ANDREIS FRANCO</b>	<b>- ASSESSORE</b>	<b>Assente ingiustificato</b>
<b>ZANELLA GIULIANO</b>	<b>- ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANON RITA</b>	<b>- ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

**Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PARZIALE PAVIMENTAZIONE DELLA P.F. 1132/2 IN C.C. MALE' CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A FAVORE DI IMMOBILIARE GIUSTINA S.R.L.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso come la Immobiliare Giustina S.r.l., in qualità di proprietaria della p.ed. 391 in C.C. Malè, ha chiesto alla Amministrazione di poter gestire su proprietà comunali, rappresentate da quota parte della p.f. 1132/2 in C.C. Malè, lavori di rettifica dell'asse viario e di pavimentazione dello stesso.

Dato atto come detta istanza trovi ragione di sussistere stante la necessità della società di valorizzare il contiguo proprio compendio immobiliare la cui possibile destinazione commerciale trova oggi un freno stante l'impossibilità di reperire 4 posti auto rispetto ai 15 necessari perché la stessa possa utilizzare conformante il piano terra.

Evidenziato in merito come l'allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, come coordinato con le modifiche successivamente introdotte, disciplinante gli spazi di parcheggio ex articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, all'art. 4 "Localizzazione e determinazione degli spazi per parcheggio", così recita;

1. Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all'interno che all'esterno dell'edificio cui sono destinati. Le aree destinate alla sosta devono essere individuate sullo stesso lotto della costruzione. Eccezionalmente, in considerazione della dimostrata impossibilità di reperire gli spazi necessari a tali fini nell'ambito del lotto oggetto di intervento, è ammessa, previo parere favorevole della commissione edilizia, la destinazione a parcheggio di aree distinte dal lotto di intervento, purché individuate nelle sue immediate vicinanze e urbanisticamente conformi. Ai fini della definizione di immediata vicinanza si assume una distanza non superiore a m 300 misurata in senso radiale e l'area deve essere raggiungibile mediante un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche mediante un percorso pedonabile pubblico o aperto al pubblico. Omissis.

Il successivo art. 5, "Modalità e titolo per acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard" inoltre dispone;

1. Lo spazio di parcheggio richiesto per soddisfare gli standard deve risultare, di norma, di proprietà del soggetto che realizza gli interventi sull'edificio principale.
2. Un titolo di possesso o detenzione dei parcheggi diverso dalla proprietà e comunque non inferiore alla durata del titolo di disponibilità dell'immobile può essere ammesso dal comune, previa presentazione da parte dell'interessato di una dichiarazione unilaterale di impegno alla cessazione dell'attività in caso del venire meno, per qualsiasi causa, della disponibilità del parcheggio a servizio dell'unità cui si riferisce. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge urbanistica provinciale e dalle relative disposizioni di attuazione.

Che alla luce delle suddette disposizioni la Società ha proposto al comune di intervenire su circa 200 mq. della p.f. 1132/2 in C.C. Malè, destinazione strada, realtà del Comune di Malè e di servizio a proprietà agricole, allargandola fino al limitare massimo della sua estensione per poi pavimentarla nell'ottica di ricavare 4 posti auto in batteria, "trattenendoli" 4 a titolo di occupazione di suolo pubblico, pur garantendo che l'asse stradale assicuri un passaggio libero di ml. 3.

Dato atto come in tal senso, previo parere della C.E.C., condizionato all'espressione di assenso della Giunta, è stato presentato il progetto dd. 12 novembre 2014, esaminato favorevolmente il 20.11.2014, ove si evidenzia per natura e consistenza i lavori da farsi previa autorizzazione.

Che il concedere il benestare permetterà, ricavandone una piccola entrata, di poter mettere a reddito un immobile aumentando l'offerta commerciale di Malè a vantaggio della sua attrattività complessiva ponendosi da sempre quale centro servizi.

Vista la documentazione trasmessa dalla richiedente, con la quale si evidenzia, producendo a corredo apposita planimetria, natura dei lavori e superficie geometrica da occupare, tanto da definire in questa sede pure il titolo all'occupazione del suolo pubblico.

Visto il regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 30 dicembre 1998 e s.m..

Dato atto come per l'occupazione della sede stradale in sede di esecuzione dei lavori si provvederà a regolarizzare il rapporto direttamente dal competente Ufficio Tecnico, mentre per quanto riguarda quella di natura permanente (assegnazione ad uso esclusivo di tre posti auto. delle dimensioni di ml. 24,00 x 2,20) la stessa dovrà essere autorizzata e disciplinata con apposita convenzione.

Riconosciuto come i programmati lavori non possano risultare di pregiudizio alcuno, non compromettendo il regolare ed ampio uso pubblico che della strada deve essere garantito, considerato tra l'altro l'impegno del richiedente ad eseguire i lavori secondo indicazioni impartite dall'Ente.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Responsabile del settore tecnico reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPREg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

### **d e l i b e r a**

1. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la società Immobiliare Giustina srl., con sede in Cles, via F. Filzi, civ. 18, c.f./p.IVA 07385310961, sulla scorta di istanza prot. n. 11507 dd. 26.11.2014, quale proprietaria della p.ed. 391, P.M. 1, a realizzare un allargamento, con relativa pavimentazione in asfalto, di quota parte della p.f. 1132/1 in C.C. Malè, strada di proprietà comunale, il tutto come da elaborati tecnici dd. 12.11.2014 a firma dell'arch. Walter Dalpiaz, a compensazione dei benefici che si accorderanno a titolo di occupazione di suolo pubblico.
2. Di stabilire che l'esecuzione dei lavori avvenga:  
a) dietro ottenimento delle prescritte autorizzazioni di tipo urbanistico ed edilizio.
3. Di disporre conseguentemente il rilascio di concessione di suolo pubblico a tempo indeterminato a carico della p.f. 1132/1 in C.C. Malè ed a favore della p.ed. 391, P.M. 1, di proprietà di Immobiliare Giustina srl., come sopra identificata, per la messa in disponibilità, alle condizioni previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di n. 3 stalli di sosta da usare quali pertinenziali delle attività commerciali ivi insediate (necessari per il raggiungimento degli standard di legge), determinando il canone annuo nella misura attuale in €. 8,44497 (II^ categoria) x 53,00 mq. (arrotondamento ex. Art. 29 e 31 della COSAP) e quindi per un totale corrispettivo di €. 447,58.-.
4. Di approvare l'allegato schema di scrittura privata per concessione di occupazione permanente di spazi, suolo e sottosuolo pubblico, procedendo alla relativa sottoscrizione in stipula, riconoscendo in anni 9 la durata della stessa, salvo proroga espressa.
5. Di introitare la somma di cui al punto 3) al capitolo 9750 – articolo 2 – codice di bilancio 3020975 - del bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 e sui successivi esercizi fino al perdurare del vincolo.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato  
F.to Zanella Giuliano

Il Segretario comunale  
F.to Osele dott. Giorgio

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale  
- Osele dott. Giorgio -

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 79, comma 1°, DPREg. 01.02.2005 n. 3/L)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **09.01.2015** al giorno **19.01.2015**.

**Il Segretario comunale**  
**F.to - Osele dott. Giorgio -**

---

**Deliberazione divenuta esecutiva il 20.01.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.**

**Malè, 20.01.2015**

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---

**Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.**

**Malè,**

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**